



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **7 FEB 2014** Protocollo N° **55975** Class: Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Piano degli interventi (PI) del Comune di FONTANIVA
Parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGRV n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i.

Al Comune di FONTANIVA
fontaniva.pd@cert.ip-veneto.net
e p.c. alla Direzione Regionale Difesa del Suolo
SEDE
alla Direzione Regionale Urbanistica
SEDE
alla Provincia di Padova - Settore Urbanistica
provincia.padova@cert.ip-veneto.net
al Consorzio di Bonifica Brenta
consorzio_brenta@legalmail.it

Ai fini del rilascio del parere di competenza della scrivente struttura, appare opportuno richiamare preliminarmente quanto stabilito DGRV n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i., da ultima la DGR 2948/2009.

Nel dettaglio il citato provvedimento ha prescritto che *"il parere di Compatibilità idraulica è acquisito dal Comune prima dell'adozione dello strumento urbanistico. In tale sede il Comune da atto di avere provveduto ad adeguare lo strumento urbanistico alle prescrizioni e indicazioni espresse nel parere stesso."*

Dalla consultazione dell'Albo Pretorio *on line* del Comune si è appreso tuttavia, che il Piano in parola è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 23/07/2013, ovvero prima di acquisire il parere da parte della scrivente.

Premesso ciò

Visto il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI-4 bacini)", e le corrispondenti misure di salvaguardia, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione n. 3 del 09/11/2012, e pubblicato nella G.U. n. 280 del 30/11/2012.

Vista la DGRV n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i. che fornisce indicazioni per la formazione di nuovi strumenti urbanistici e loro varianti al fine di garantire adeguata sicurezza idraulica degli insediamenti.

Vista la richiesta inviata da codesto Comune con nota prot. n. 7434 del 05/09/2013, ns. prot. n. 376111 del 10/09/2013, per il parere in relazione allo studio di compatibilità idraulica della variante in oggetto, integrata con: a) nota n. 9020 del 25/10/2013, ns. prot. n. 461865 del 25/10/2013 b) nota n. 10269 del 05/12/2013 prot. ric. n. 548144 del 13/12/2013 con la quale il Comune ha inviato

Pag 1/4

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione Difesa Idrogeologica di Padova e Forestale di Padova e Rovigo
Corso Milano, 20 - 35139 Padova Tel. 049/8778601/04
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



giunta regionale

l'aggiornamento dell'elaborato VCI3 - schede di analisi - e dell'elaborato VCI1 - valutazione di compatibilità idraulica. Tali aggiornamenti sono stati richiesti durante l'incontro avvenuto con il Geom. Bergamin e l'ing. Melchiori, presso la sede dello scrivente ufficio il 19/11/2013.

Vista la nota del Consorzio di Bonifica Brenta prot. n. 4798 del 09/04/2013, ns. prot. n. 155125 del 11/04/2013, con la quale esprime parere favorevole.

Visto lo studio per la valutazione della compatibilità idraulica pervenuto al Genio Civile di Padova, dal Comune in oggetto, contestualmente alla richiesta di parere suddetta.

Vista la nota del Comune n. 760 del 27/01/2014, ric. n. prot. 39597 del 29/01/2014 con la quale illustra l'iter seguito dal comune per la redazione del piano delle Acque;

Considerato che:

- il territorio del Comune di Fontaniva secondo il PAI sopra citato, interessa aree classificate a pericolosità idraulica moderata P1, aree di attenzione idraulica sovrapposte alle aree P1 e aree Fluviali;
- codesto Comune ha aderito al PATI del "Alta Padovana" ;

Atteso che il presente atto costituisce esclusivamente parere in merito alla compatibilità idraulica del nuovo strumento urbanistico comunale ai sensi della DGRV n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i., e che restano pertanto fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti necessari ai fini dell'approvazione dello stesso.

Tutto ciò premesso e considerato,

si esprime parere favorevole

all'adozione delle soluzioni e delle misure compensative individuate nella relazione di compatibilità idraulica sopra citata, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni che dovranno essere recepite nel nuovo strumento urbanistico, ovvero inserite all'interno delle NTA assumendo in tal modo valore normativo:

- adottare tutte le misure di mitigazione individuate nello studio di compatibilità idraulica in esame. In particolare laddove allo stato attuale sussistono condizioni di sofferenza idraulica sarà necessario procedere ad una dettagliata verifica di dette misure, la cui realizzazione deve essere preliminare alle attività di urbanizzazione ed edilizie; i valori dei volumi di invaso indicati nel suddetto studio devono intendersi come minimi inderogabili. Volumi ed opere di restituzione dovranno essere tali da assicurare l'efficacia degli invasi e la limitazione delle portate effluenti a valori non superiori a quelli attuali; i citati volumi potranno ottenersi attraverso il sovradimensionamento delle scoline o dei canali della rete di recapito delle acque meteoriche e dei pozzetti di raccolta, mediante vasche di laminazione o con altri provvedimenti idraulicamente equivalenti;
- recepire integralmente tutte le prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dal Consorzio di Bonifica Brenta citato in premessa, anche se non esplicitate nel presente parere;
- nella carta della VCI, elaborato VCI2, la campitura in grigio delle "aree soggette a possibili allagamenti segnalate da Consorzio di Bonifica Brenta", va parzialmente a nascondere l'area PI del PAI 4 Bacini, lungo il Rio del Molino, come riportata alla tav. 43 del PAI medesimo. -
- assentire solo gli interventi compatibili con le Norme di Attuazione del PAI suddetto, secondo le classi di pericolosità e la validità delle norme di salvaguardia stabilite dalla competente Autorità di Bacino.
- All'art. 24.5 delle Norme di Attuazione, precisare che le misure di salvaguardia attualmente in vigore sono quelle adottate con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione n. 3 del 09/11/2012 (G.U. n. 280 del 30/11/2012).



giunta regionale

- si ribadiscono le fasce di rispetto e servitù idraulica ai sensi di quanto previsto dai regolamenti di Polizia Idraulica vigenti quali il RD 368/1904 per le opere di bonifica e il RD 523/1904 per le opere idrauliche. Questi prevedono fasce di inedificabilità assoluta di 10 m oltre che la fascia di 4 m, dal piede dell'argine o dal ciglio (art. 96 lettera f del RD 523/1904) in cui sono vietate, tra l'altro, "piantagioni e smovimento del terreno". Cancellare nelle N.T.O., all'art. 17.2.2 la frase tra parentesi "Sono fatte salve le deroghe ai mt. 10,00 se autorizzate dell'ente competente";
- all'inizio dell'articolo 24, sostituire DGRV n° 1841 del 19/06/2007 ,poiché è una Delibera annullata, con DGRV 2948 del 06/10/2009;
- in tutti in casi in cui sia possibile si dovrà ricorrere a pavimentazioni drenanti, tenendo conto di quanto previsto dalla vigente normativa inerente alle acque aventi carichi inquinanti. Si dovranno pertanto predisporre sistemi di trattamento e disinquinamento delle acque di prima pioggia in tutti i casi previsti dalla legge; le eventuali vasche di prima pioggia dovranno periodicamente essere sottoposte ad interventi di manutenzione e pulizia;
- la fruibilità dei corsi d'acqua per scopi ludici ed ecologici è ammessa esclusivamente se compatibile ad un ottimale funzionamento idraulico dei corsi stessi e previo parere della competente Autorità idraulica. Si tiene a precisare che, laddove sussiste un vincolo idraulico, non è possibile realizzare alcun intervento, neppure se previsto dal vigente strumento urbanistico, tanto meno possono essere sanati casi per i quali sia stato richiesto un condono edilizio;
- in tutti in casi in cui sia possibile si dovrà ricorrere a pavimentazioni drenanti, tenendo conto di quanto previsto dalla vigente normativa inerente le acque aventi carichi inquinanti. Si dovranno pertanto predisporre sistemi di trattamento e disinquinamento delle acque di prima pioggia in tutti i casi previsti dalla legge; le eventuali vasche di prima pioggia dovranno periodicamente essere sottoposte ad interventi di manutenzione e pulizia;
- precisare il divieto di realizzare nuove tombinature su alvei demaniali, anche ai sensi dell'art. 115, comma 1, D.Lgs. 152/2006. Solo in presenza di situazioni eccezionali, a tutela della pubblica incolumità, tale tipologia di intervento potrà essere autorizzata. Sarà peraltro compito del soggetto richiedente dimostrare il carattere di eccezionalità della situazione;
- precisare altresì che la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione, deve essere garantita mediante scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento. In generale evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante in modo da evitare zone di ristagno.

Il Comune di Fontaniva dovrà assicurare che le opere relative alle misure di mitigazione e compensazione idraulica siano realizzate preliminarmente agli interventi previsti e regolarmente mantenute.

Nell'attuazione di ogni Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 11/2004, deve essere redatto il Piano delle Acque, sulla base delle linee guida date dal Commissario Delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26/09/2007, eventualmente integrate da quelle della Provincia di Padova. Si prende atto di quanto comunicato dal Comune di Fontaniva con nota n. 760 del 27/01/2014, prot. ric. n. 39597 del 29/01/2014.

A tal proposito si invita a porre particolare attenzione a quanto definito nella Conferenza di Servizi svoltasi presso gli uffici della Provincia di Padova in data 04/11/2009 di cui è disponibile il verbale.

Restano in ogni caso fatte salve sia tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale o alle reti di bonifica, come quelle inerenti, ad esempio, le distanze dagli argini a cui sono consentite opere e scavi, sia le norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento.

Le Norme Tecniche Operative del PI dovranno essere completate con le prescrizioni fin qui esposte.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Il presente parere, rilasciato ai sensi della DGRV n. 3637/2002 e s.m.i. ai soli fini di una verifica di compatibilità con l'esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della situazione idraulica generale del territorio, non costituisce parere sulla sicurezza idraulica delle singole opere previste nel Piano di assetto del Territorio in oggetto.

Inoltre, stanti le premesse, questa Amministrazione si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità derivante in ordine alla sicurezza idraulica del territorio e conseguente all'adozione dello strumento urbanistico in parola.

Il Comune di Fontaniva dovrà dare atto allo scrivente di aver provveduto ad adeguare lo strumento urbanistico alle prescrizioni ed indicazioni espresse nel presente parere trasmettendo allo scrivente ufficio una copia della relativa documentazione integrativa e del provvedimento che ne attesti l'effettiva adozione. Si raccomanda da ultimo di inoltrare questa nota ai progettisti del PI.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
- Dott. Ing. Tiziano Pinato -
IN DIRIGENTE
Ing. Stefania Stella

Responsabile del procedimento Dott. Ing. Tiziano Pinato,
im

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione Difesa Idrogeologica di Padova e Forestale di Padova e Rovigo
Corso Milano, 20 - 35139 Padova Tel. 049/8778601/04
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Pag 4/4